

**CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO
DELLA PESCA – VALLE D'AOSTA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

L'anno duemilaventitre, addì 8 del mese di febbraio alle ore 15 Aosta, nella sede del Consorzio regionale pesca, in C.so Lancieri di Aosta n. 15/d, si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Signori:

Teggi Gianfranco - Presidente
Maddalena Roberto - Segretario

Funge da Segretario Maddalena Roberto.

Assente giustificato il Sig. Valentino Giampiero.

Funge da Segretario verbalizzante Vairetto Sandra.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, passa alla trattazione del seguente punto all'ordine del giorno.

IL COMITATO PROCEDE AI SEGUENTI ATTI:

OGGETTO N. 15/e

Autorizzazione lavoro straordinario e costituzione relativo fondo – art. 58 del testo di accordo per le categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, approvato in data 13/12/2010. Anno 2023.

IL COMITATO ESECUTIVO

richiamata la Legge Regionale del 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti del comparto unico della Valle D'Aosta. Abrogazione della legge Regionale 23 ottobre 1995 n. 45".

richiamato il testo di accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle D'Aosta sottoscritto in data 13/12/2010.

Dato atto che:

- per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;
- il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;
- la spesa complessiva annua per straordinario o eventuale maggiorazione in caso di riposo compensativo, non può eccedere la somma determinata dal numero di 50 ore per il valore orario ordinario per il numero dei dipendenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente;
- per esigenze eccezionali il limite massimo individuabile di cui al punto precedente può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa.

esaminati gli articoli 58 e 59 del sopracitato contratto ed in particolare il comma 3 dell'art. 58 con il quale si prevede che la spesa complessiva annua per straordinario è determinata dal numero di 50 ore per il valore orario ordinario per il numero dei dipendenti per ogni posizione economica, assunti a tempo indeterminato e in forza al 31/12 dell'anno precedente;

ritenuto opportuno provvedere ad assunzione di impegno contabile di spesa per il pagamento, ai dipendenti degli straordinari o delle maggiorazioni orarie su straordinari recuperati, che si rendesse necessario effettuare nel corso del corrente esercizio finanziario 2023 per la somma complessiva presunta calcolata in euro 5.500,00 comprensiva di oneri riflessi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr 2a/2023 "Approvazione nuovo schema del bilancio di previsione triennale – anno 2023-2025;

visto l'articolo 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187;

verificata la legittimità del presente atto alle leggi e regolamenti vigenti;

acquisito, da parte del Segretario – economo, il parere regolarità contabile in merito al presente atto;

con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 comma 3 del sopracitato testo di accordo la costituzione del fondo per lavoro straordinario, per l'anno 2023, così determinato:
 - B2 ore 200;
 - B3 ore 50;
 - C2 ore 50.
2. di impegnare l'importo presunto di euro 5.500,00 comprensivo di oneri riflessi imputando la spesa sul bilancio di previsione 2023/2025 nei rispettivi capitoli di spesa;
3. che le disponibilità eventualmente non spese di detto fondo costituiscano economie per l'Ente;

4. di autorizzare la liquidazione periodica dei relativi compensi, previo riscontro delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate e regolarmente autorizzate dal Presidente;

5. in conformità a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 58, che a richiesta del dipendente le prestazioni di lavoro straordinario possano dar luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro l'anno di riferimento. Fermo restando che, in tale ipotesi spetterà, comunque, al dipendente la maggiorazione prevista dal comma 6 da pagarsi il bimestre successivo alla prestazione lavorativa” a condizione che il relativo finanziamento trovi capienza nell'apposito fondo costituito.

IL SEGRETARIO
f.to - Roberto Maddalena -

IL PRESIDENTE
f.to - Gianfranco Teggi-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to -Sandra Vairetto-

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, composta di n. 3 pagine, esclusa la presente, è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Consorzio Pesca il 10/02/2023 ai sensi della l.r 3/2003 e diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione.

Aosta, il 10/02/2023

IL SEGRETARIO-ECONOMO
f.to - Sandra Vairetto-

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Aosta, il 10/02/2023

IL SEGRETARIO-ECONOMO
f.to - Sandra Vairetto-
